

ID. 1244612

Pratica: 2023/04 03/000223

Lugo, 21/06/2023

AREA SERVIZI FINANZIARI SETTORE ENTRATE COMUNALI

D E T E R M I N A Z I O N E N . 6 7 1

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI RICORSI IMU DEL COMUNE DI LUGO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SMART CIG Z953B968F3 - IMPEGNO DI SPESA E ACCERTAMENTO DI ENTRATA DAL COMUNE DI LUGO

IL DIRIGENTE

Considerato che:

- con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;
- con atto Rep. n. 1 in data 31.05.2008 è stata approvata la Convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna delle funzioni relative alle entrate comunali;
- con Decreto del Presidente dell'Unione n. 29 del 30.09.2017 è stato attribuito l'incarico di Dirigente del Settore Entrate Comunali dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna alla Dott.ssa Stefania Zammarchi;
- con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Unione n. 11 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014;

- con delibera di Giunta Unione n. 24 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato attività organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025, contenente il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e per la trasparenza nell'Unione e nei Comuni della Bassa Romagna (2023-2025);
- con delibera di Giunta Unione n. 25 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (Art. 169 D.Lgs n. 267/2000)

Richiamati i seguenti atti del Comune di Lugo:

- Delibera di Consiglio Comunale. 14 del 9/3/23 ad oggetto "Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023/2025;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 9/3/2023 ad oggetto "Approvazione Bilancio di previsione 2023/2025;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 23 del 10/03/2023, ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2023-2025";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 10/3/23 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 - (art. 169 D.Lgs n.267/2000);

Considerato

- che l'ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE ha proposto ricorso (Prot n. 11574 del 21/02/2020) avverso gli avvisi di accertamento IMU n. 1076/2019 anno imposta 2012, n. 1081/2019 anno imposta 2013 e n. 1093/2019 anno imposta 2014, con i quali il Comune di Lugo ha contestato l'infedele dichiarazione ed il conseguente mancato versamento dell'Imu relativa ad un fabbricato, adibito a scuola paritaria Sacro Cuore dichiarato esente;
- che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado con sentenza n. 233/2021 accoglieva il ricorso;
- che il Comune di Lugo proponeva appello (Prot n.22158 del 25/03/2022) avverso la suddetta sentenza e la Corte di Giustizia Tributaria di II grado accoglieva l'appello del Comune considerando l'attività didattica svolta dall'Istituto di natura commerciale e stabilendo la non debenza delle sanzioni;
- che avverso la sent. n. 289/2022 l'ISTITUTO ANCELLE DEL SACRO CUORE DI GESU' AGONIZZANTE proponeva ricorso per Cassazione;
- che l'Amministrazione Comunale ritiene di difendersi avanti la Suprema Corte di Cassazione con controricorso per far valere la corretta interpretazione delle disposizioni previste dall'art. 7, comma 1, lett.i) del D.Lgs. n. 504/1992 in quanto anche se l'Istituto è un ente non commerciale che ospita la scuola paritaria e che svolge attività didattica, tuttavia detta attività non è svolta a titolo gratuito o con versamento di importi simbolici, trattandosi di rette, ossia di importo fisso da versarsi periodicamente. Questo indica che si è in presenza di attività imprenditoriale e di conseguenza non può essere applicata l'esenzione IMU richiesta, prevista dall' art. 7, lettera i) del D.Lgs 504/92.
- il Comune di Lugo rimborserà all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna i costi per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in esame in misura pari al 100% e che a tal fine il Comune di Lugo stanzierà le risorse sul proprio Bilancio 2023/2025 – Annualità 2023;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- che il nuovo codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50), in vigore dal 19 aprile 2016, ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
 - “a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarità del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;”*
- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);
- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni *"fornite da un*

avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza" e "dalla libera scelta del difensore";

- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia di ricorso rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto e di abilitazione al patrocinio legale dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, con il quale intercorra un proficuo rapporto di fiducia pregressa a garanzia della riservatezza e affidabilità necessaria in relazione alla questione in esame;

Dato atto che:

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni, né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;

- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Considerato che alla fine del mese di Aprile, è stato notificato (Prot N.31789 del 28/04/2023) il ricorso in Cassazione della causa in oggetto;

Datto atto che nel mese di Maggio i Comuni dell' Unione Bassa Romagna sono stati interessati da eventi alluvionali di straordinaria entità che hanno avuto riflessi negativi sull'attività degli uffici;

Verificato che, per la costituzione in Cassazione, non era possibile adottare le procedure ordinarie in ragione della necessità e dell'urgenza di depositare il controricorso in Cassazione;

Ritenuto, pertanto, necessario affidare la difesa ad un consulente legale di conosciuta e garantita capacità nel proporre ricorsi presso la Corte di Cassazione in materia di tributi locali;

Appurato che, sulla base dell'esame svolto, stante le tempistiche ristrette per la costituzione, è stata individuata l'Avvocato Maria Suppa C.F SPPMRA73P65F158R dello Studio Legale Chiarello & Suppa, con sede a Lecce in via Ludovico Ariosto n. 43, soggetto meritevole di fiducia con comprovata esperienza in campo tributario, ed il complessivo spessore del curriculum, comprovano, senza alcun dubbio, la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica, in materia di IMU;

Valutata la congruità del preventivo presentato dallo Studio Legale Chiarello & Suppa, con sede a Lecce in via Ludovico Ariosto n. 43 ed acquisito agli atti (Prot. n. 42910 del 08/06/2023) in

relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 per le cause di pari valore tenuto conto altresì dell'oggetto e della complessità della controversia;

Dato atto che la spesa è così determinata:

- compenso pari ad € 2.392,00
- C.P.A. pari ad € 92,00 (4%)
- IVA € 526,24 (22%)
- totale: € 2.918,24

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto allo Studio Legale Chiarello & Suppa nella persona dell'Avvocato Maria Suppa C.F SPPMRA73P65F158R con sede a Lecce in via Ludovico Ariosto n. 43;

Atteso che

- è già in possesso dell'ente la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità dell'Avv. Maria Suppa, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (da acquisire ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- la professionista ha attestato di essere in regola con i versamenti contributivi previsti dalla legge, in conformità alle disposizioni vigenti;
- è stato acquisito in data 20/04/2023 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva dell'Avvocato Maria Suppa, in conformità alle disposizioni vigenti avente scadenza in data 19/07/2023;

Vista la Legge di Bilancio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29/12/2022);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Accertato che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa e pertanto risulta impegnabile la spesa in tale esercizio;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio vigente;

- è stato acquisito lo SMART CIG ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di TRACCIABILITA' dei pagamenti;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;
- lo statuto;
- il vigente regolamento di contabilità;
- l'art. 18 del regolamento di organizzazione;
- l'organigramma;
- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto "Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

DETERMINA

- per i motivi ed i fini di cui in premessa, di costituirsi in giudizio nei ricorsi relativi al Comune di Lugo innanzi alla Corte di Cassazione;
- di incaricare nei giudizi in argomento lo Studio Legale Chiarello & Suppa, con sede a Lecce in via Ludovico Ariosto n. 43 nella persona dell'Avvocato Maria Suppa C.F SPPMRA73P65F158R, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge;

- di impegnare la spesa derivante dal presente atto, pari ad € 2.918,24 comprensiva di C.P.A. 4% (€ 92,00), IVA 22% (€ 526,24), con contestuale e paritetico accertamento sul Bilancio 2023/2025 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Annualità 2023, così come indicato nella tabella sotto riportata:

| TIPO | CODICE DI BILANCIO | DESCRIZIONE IMPEGNO | DESCRIZIONE SOGGETTO | NUMERO | IMPORTO |
|------|---|--|--|-------------|------------|
| IMP | Tit:1- Miss:01- Prog:04- M.Ag:03 ContiF:U.1.03. 02.99.002/ Cap:3030UE - Art:3312 - Cdr:CDR016 - Cdg:052 | AFFIDAMENTO INCARICO DI PATROCINIO LEGALE PER LA COSTITUZIONE NEI RICORSI IMU DEL COMUNE DI LUGO INNANZI ALLA CORTE DI CASSAZIONE - SMART CIG Z953B968F3 - CIG:Z953B968F3 | SUPPA MARIA , 04256110752 ,VIA LUDOVICO ARIOSTO,43,73100,LEC CE,LE,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT92W010107969061530 8747518 | 2023/1372/1 | € 2.918,24 |
| ACC | Tit:2- Tip:0101- Categ:0002 ContiF:E.2.01.0 1.02.003 / Cap:0035UE - Art:2509 - Cdr:CDR016 - Cdg:052 | RIMBORSO PER SPESE DI PATROCINIO LEGALE DAL COMUNE DI LUGO - CIG Z953B968F3 - CIG:Z953B968F3 | COMUNE DI LUGO,00362690398 ,PIAZZA DEI MARTIRI N. 1,48022,LUGO,RA,REG OLARIZZAZIONE ACCREDITO BANCA ITALIA (INCASSO), IBAN: | 2023/476/1 | € 2.918,24 |

- di dare atto che la spesa suddetta risulta prevista nel Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023;

- il Comune di Lugo provvederà a stanziare la somma pari ad € 2.918,24 nel bilancio 2023/2025 .
annualità 2023 a titolo di rimborso all'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui

l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto."

- di attestare che:

– a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa;

– a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;

- di informare l'aggiudicatario: *"a decorrere dal 1° luglio 2017 entrano in vigore le disposizioni di cui all'art. 1 D.L. 24/4/2014 che ampliano la platea dei soggetti coinvolti nella disciplina del cosiddetto "split payment", con particolare riferimento all'inclusione dei compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, precedentemente esclusi"*;

– che la prestazione richiesta è relativa ad attività non rilevanti ai fini dell'IVA e che lo stesso professionista dovrà provvedere ai sensi dell'art 17 – TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del citato DPR, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", eventuali esclusioni dalla disciplina di "split payment" previste dalla circolare 13 aprile 2015 n. 15/E quali "le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante" vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;

–che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica, (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) emessa dall' Avvocato Maria Suppa dello Studio Legale Chiarello & Suppa' sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;

– che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio O0AD58 corrispondente al Settore Entrate - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
 - sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa e alla soglia minima prevista dall'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e dall'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto
- che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in base al combinato disposto degli artt. 147Bis, 179 e 183, comma 7, TUEL;
 - che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "INCARICHI" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;
- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Stefania Zammarchi

